STUDIO LEGALE
D'ISA
www.studiodisa.it

NAPOLI
Via M. Schipa 59 - 80122
Tel 081.2482443 Fax 081.2404761

SORRENTO (NA)
Via Padre R. Giuliani 24 - 80067
Tel e Fax 081.8774842

SALERNO
Corso G. Garibaldi 194 - 84122
Tel e Fax 089.2580438

Gli organizzatori di un torneo di calcio rispondono dei danni alla salute dei partecipanti se prima della partecipazione non li hanno sottoposti alle necessarie visite mediche per una attività agonistica o quantomeno chiesto idonea ed adeguata certificazione medica ai fini della partecipazione.

Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n.15394 del 13.7.2011

I giudici della Suprema Corte con la sentenza 15394/2011 hanno confermato la condanna inflitta dalla Corte d'Appello in danno dell'Acsi (Associazione centri sportivi italiani) a risarcire la moglie di un calciatore dilettante di trentatre anni, morto negli spogliatoi per infarto dopo aver accusato un malore durante un girone di un torneo di calcio.

La direzione nazionale dell'associazione riteneva di non dover pagare in quanto il Presidente del Comitato Provinciale non era un suo subordinato, poiché tale sede territoriale godeva di una propria autonomia e dunque le eventuali mancanze dovevano esserle direttamente imputate e la Direzione nazionale non aveva nessun potere di controllo.

Ma in realtà per gli Ermellini, *in assenza di un patrimonio di riferimento l'indipendenza amministrativa su cui si proietti la responsabilità patrimoniale e finanziaria deve essere interpretata restrittivamente*.
La Corte ritiene pertanto che *l'ambiguità dello Statuto debba essere risolta in senso favorevole ai terzi che vengano a contatto giuridicamente rilevante con l'Associazione.*
Inoltre, *se persiste ambiguità interpretativa, massime in materia di responsabilità aquiliana, essa va risolta in senso protettivo del legittimo affidamento del terzo e in pregiudizio dell'Associazione che non ha redatto norme chiare nel costruire la soggettività delle sue articolazioni territoriali.*

[1] Testo consultabile e scaricabile dal portale del Sole 24 Ore – **Guida al Diritto**

E-MAIL r.disa@studiodisa.it
R.E.C. renato.disa@ordineavvocatita.it
info@studiodisa.it
MSN avv.renatodisa@live.it
PIN Blackberry 20F4D1D6

STUDIO LEGALE
D'ISA
www.studiodisa.it

NAPOLI
Via M. Schipa 59 - 80122
Tel 081.2482443 Fax 081.2404761

SORRENTO (NA)
Via Padre R. Giuliani 24 - 80067
Tel e Fax 081.8774842

SALERNO
Corso G. Garibaldi 194 - 84122
Tel e Fax 089.2580438

Secondo i giudici di Piazza Cavour, in merito poi alla responsabilità, *gli enti sportivi sono tenuti e a tutelare la salute degli atleti anche attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli la loro integrità psicofisica*.
Non può non ritenersi agonistico un torneo sportivo fondato sulla gara e sulla competizione tra i partecipanti, come il torneo di calcio in questione, tale da implicare un maggior impegno psicofisico ai fini del "prevalere" di una squadra sull'altra. Ne consegue che pienamente applicabile sono le norme di cui al decreto 18.2.1982 in tema di Tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica con particolare riferimento agli artt. 1[2] e 3[3]

Pertanto la responsabilità dell'Acsi *risiede nel non aver predisposto un regolamento del torneo con la previsione dell'obbligo di visita medica e nel non aver sottoposto a visita medica o quantomeno chiesto idonea ed adeguata certificazione medica ai fini della partecipazione a detto torneo, di natura agonistica, comporta il sorgere della responsabilità ex art. 2049 c.c. (poiché ove tali adempimenti fossero stati eseguiti cin elevata probabilità il--- non avrebbe potuto partecipare alla gara e non sarebbe deceduto), con consequenziale obbligo al risarcimento di danni, così come stabilito dalla Corte di merito.*

Sorrento, 14/7/2011

Avv. Renato D'Isa

[2] Art. 2
Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono.
La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle federazioni Sportive Nazionali o agli enti sportivi riconosciuti.
Devono sottoporsi altresì ai controlli di cui sopra i partecipanti ai Giochi della Gioventù per accedere alle fasi nazionali.
[3] Art. 3
Ai fini del riconoscimento dell'idoneità specifica ai singoli sport i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B di cui all'allegato 1 del presente decreto, con la periodicità indicata nelle stesse tabelle.
Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico.
Gli sport non contemplati nelle sopracitate tabelle sono assimilati, ai fini degli accertamenti sanitari da compiersi, a quello che, tra i previsti, presenta maggiore affinità con il prescelto dall'interessato.
Nel caso in cui l'atleta pratichi più sport, deve sottoporsi ad una sola visita di idoneità con periodicità annuale.
La visita sarà, nel caso predetto, comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport.

E-MAIL r.disa@studiodisa.it
R.E.C. renato.disa@ordineavvocatita.it
info@studiodisa.it
MSN avv.renatodisa@live.it
PIN Blackberry 20F4D1D6